

Newsalert

Business Unit Wealth Management

Novità in materia di criteri di determinazione dell'assegno divorzile:
Cassazione, Sezioni unite, n. 18287/2018

Nell'ambito del dibattito provocato dalla sentenza della Cassazione n. 11504 del 2017, la Cassazione (a Sezioni unite), con sentenza n. 18287 dell'11 luglio 2018, ha dettato nuovi criteri per il riconoscimento dell'assegno divorzile, chiarendo che l'assegno ha una funzione compensativa e non soltanto assistenziale.

Con la sentenza n. 11504/2017 la Cassazione, in aperto contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale, aveva stabilito che l'unico criterio per la determinazione dell'assegno divorzile è quello della astratta autosufficienza economica di ciascun coniuge, senza che si possa attribuire rilievo al criterio del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio.

Le Sezioni Unite hanno oggi fatto chiarezza sul tema, in particolare stabilendo che:

- a. l'assegno divorzile ha non soltanto una funzione assistenziale, ma anche una funzione compensativa e perequativa;
- b. tale ultima funzione discende direttamente dalla declinazione del principio di solidarietà della Costituzione (articoli 2 e 23): in ossequio a tale principio, il giudice deve sempre effettuare un confronto delle condizioni economico patrimoniali dei coniugi;
- c. devono essere tenuti in conto (i) il contributo che ciascun coniuge ha dato alla vita familiare, di comune accordo con l'altro coniuge, anche sacrificando eventualmente aspettative economiche e professionali, (ii) l'età del richiedente e (iii) la durata del matrimonio;
- d. ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, il giudice deve procedere all'accertamento dello squilibrio determinato dal divorzio, confrontando la contribuzione data da ciascun coniuge alla vita matrimoniale e familiare.

Risultano quindi superati sia l'orientamento giurisprudenziale precedente al 2017 - che basava la determinazione dell'assegno divorzile sul tenore di vita precedente al divorzio - sia la posizione espressa dalla Corte di Cassazione nel 2017, secondo cui l'assegno aveva natura

CHIOMENTI

meramente assistenziale *"rigidamente ancorata ad una condizione di mancanza di autonomia economica [...] del tutto svincolata dalla relazione matrimoniale"*.

Per qualsiasi chiarimento o approfondimento non esitate a contattare il Vostro abituale riferimento in Chiomenti.